FISCO

# Quadro CE per le imposte estere del 2020

La detrazione avviene nel modello REDDITI con le consuete regole dell'art. 165 del TUIR, comuni alle persone fisiche e alle società



/ Gianluca ODETTO

Lunedì, 24 maggio 2021

Le imposte pagate all'estero **detraibili** dall'imposta italiana sono evidenziate, come di consueto, nel quadro CE dei modelli REDDITI 2021, nonché nell'apposita sezione del quadro G del modello 730/2021.

Si tratta di adempimenti che, dal punto di vista dichiarativo, non vedono sostanziali modifiche rispetto al passato. L'unica novità, pur con un ambito ragionevolmente ristretto, è rappresentata dalla presenza della casella denominata "Art. 8 d.lgs. n.142/2018". Si tratta di un inserimento dovuto alle esigenze di **monitoraggio** delle situazioni previste dall'art. 8 comma 5 del DLgs. 142/2018, di recepimento della direttiva 2016/1164/Ue, il quale contiene una disciplina antielusiva specifica secondo cui, per i rapporti di cui all'art. 44 comma 1 lett. g-*bis)* e g-*ter)* del TUIR (proventi derivanti da riporti e PCT su titoli e valute, nonché proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito), il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla **differenza positiva** tra i proventi delle operazioni e gli oneri finanziari ad esse relativi.
La limitazione pare finalizzata a evitare che, a fronte di un margine di transazione esiguo, il credito possa essere parametrato all'importo lordo dei proventi.

Fatta salva questa particolarità, il quadro CE si presenta nella consueta veste deputata al **calcolo del credito** spettante ai sensi del rapporto previsto dall'art. 165 comma 1 del TUIR (sezione I-A) e dell'imposta effettivamente detraibile tenendo conto del limite dell'imposta netta (sezione I-B), nonché alla gestione delle eccedenze (sezioni II-A, II-B e II-C) e al riepilogo dei dati (sezione III).

Nel quadro CE sono dichiarate, in primo luogo, le imposte pagate per il **periodo estero** a cui si riferisce il reddito, anch'esso estero, oggetto di dichiarazione nel modello REDDITI 2021: facendo riferimento a soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (italiano ed estero), se il reddito estero concorre alla formazione del reddito italiano del periodo d'imposta 2020, nel quadro CE sono dichiarate le imposte pagate nell'altro Stato riferite al 2020 "solare".

Va prestata attenzione al caso dei **redditi immobiliari** dei soggetti **non imprenditori**, per i quali l'art. 70 del TUIR prevede che, in caso di difformità tra il periodo estero e quello italiano, i redditi siano dichiarati nel periodo d'imposta italiano in cui scade il periodo d'imposta estero. Così, se il periodo estero va dal 1° aprile al 31 marzo, nella dichiarazione REDDITI 2021 della persona fisica (riferita al 2020 "solare" italiano) sono assoggettati a tassazione i proventi immobiliari di fonte estera riferiti al periodo estero 1° aprile 2019-31 marzo 2020; posto che le imposte estere "seguono" il reddito, nel quadro CE sono evidenziate le imposte pagate all'estero per il medesimo periodo 2019/2020.

Al di là di questa eccezione, se la disciplina italiana prevede, anche in antitesi a quella estera, il **criterio di cassa** (ad esempio, per i compensi di lavoro autonomo, i dividendi, ecc.), i redditi esteri sono sempre imputati al periodo d'imposta italiano in cui ne avviene l'incasso.

Come di consueto, la prima condizione affinché l'imposta sia detratta è che il pagamento a titolo definitivo avvenga **entro** la data di presentazione della dichiarazione italiana. Posta la scadenza "lunga" del 30 novembre 2021, le criticità del passato si sono di molto ridimensionate, anche se rimane il **problema pratico** delle situazioni in cui il carattere di definitività è acquisito dopo la data dei versamenti dell'IRPEF o dell'IRES, fatto che obbliga a modifiche dei versamenti stessi, i quali possono essere stati eseguiti nei termini per eccesso o per difetto.

A livello dichiarativo, tuttavia, questa situazione è quella più **lineare**, in quanto non contempla segnalazioni specifiche nella sezione I-A del quadro CE.

Ove, invece, si abbia ragione di ritenere che le imposte riferite al 2020 siano pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della **dichiarazione successiva** (e, quindi, entro il 30 novembre 2022), la sezione I-A è compilata avendo cura di evidenziare l'importo dell'imposta estera anche nella colonna 14 "Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR", la quale ha evidentemente funzione segnaletica.

## *Modello 730 con adempimenti dichiarativi ad hoc*

Va da ultimo ricordato che, nel modello 730/2021, la **sezione** del **quadro G** dedicata alla detrazione delle imposte estere risulta **semplificata** rispetto al quadro CE del modello REDDITI. Nel modello 730/2021, se l'imposta relativa al 2020 si è resa definitiva entro il termine di presentazione della dichiarazione occorre compilare le sole colonne 1, 2, 3 e 4, riportanti rispettivamente il codice dello Stato in cui è prodotto il reddito, l'anno in cui è stato prodotto il reddito estero, il reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo in Italia e l'imposta pagata all'estero in via definitiva. Le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 devono, invece, essere compilate nel solo caso in cui il reddito estero che ha dato origine al credito è stato prodotto prima del 2020, ma l'imposta è stata pagata solo nel 2020 (e non è stata scomputata nel modello 730/2020).